

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(articoli 35, e 35 bis d.lgs. n.165/2001 e articolo 47 d.p.r. n. 445/2000, articolo 3 L. n. 56/2019 e art. 51 c.p.c.)

Il/la sottoscritto/a BARBARA SEVERI  
nato/a ASTÉPIONOPOLO (FR) il 28/03/1968 nella qualità di componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 7 posti di cat. D, profilo professionale "Funzionario esperto in politiche del lavoro senior", nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato, presso l'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/00, e consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00

DICHIARA

1. di non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, art. 35 comma 3, lettera e, D. Lgs. n. 165/2001;
2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Capo I, Titolo II del libro secondo del Codice Penale, ex art. 35 bis D. Lgs. n. 165/2001;
3. di non essere stato destituito ovvero licenziato per motivi disciplinari oppure per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, ex art. 3 comma 11, L. 56/2019;
4. che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste con i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art.7 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (Decreto n.314 del

31.07.2019)<sup>1</sup>, né alcuna delle cause di astensione prevista dall' art. 51 del Codice di Procedura Civile<sup>2</sup>.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, 29/07/2019

Il/La dichiarante

---

<sup>1</sup> Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego -  
Obbligo di astensione:

1. Il collaboratore si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere oltre che interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il collaboratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. L'astensione del collaboratore è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile del settore di appartenenza.

3. Il collaboratore, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, deve comunicare immediatamente verbalmente e per iscritto la propria situazione al responsabile del settore di appartenenza, il quale, al fine di garantire la continuità dell'attività dell'ufficio, deve prontamente rispondere per iscritto al collaboratore, sollevandolo dall'incarico e affidando l'attività ad altri collaboratori o, in assenza di idonee professionalità, avocandola a sé.

4. Ove il responsabile del settore di appartenenza del collaboratore, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, comunica prontamente per iscritto le ragioni che consentono allo stesso collaboratore di espletare comunque l'attività.

5. Il responsabile del settore informa il Responsabile della prevenzione della corruzione degli esiti della valutazione svolta.

<sup>2</sup> Art. 51 c.p.c. Astensione del giudice - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.